
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (A.Co.S.) DI ROMA CAPITALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Albo di avvocati ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di incarichi legali nell'interesse dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (in seguito anche A.Co.S. ovvero "l'Agenzia"), nel rispetto di quanto disciplinato delle linee guida dell'ANAC n. 12 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 907/2018).
2. In particolare, i servizi legali che possono essere richiesti agli avvocati iscritti nell'Albo si esplicano nelle seguenti attività:
 - a. **patrocinio legale**: gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in un giudizio, in un arbitrato o in una conciliazione, conferiti, per un'esigenza puntuale ed episodica, dall'Agenzia ad un avvocato abilitato all'esercizio della professione nel territorio dello Stato italiano, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, anche in sede di negoziazione assistita, mediazione ed arbitrati, sia innanzi a tutti gli Organi giurisdizionali e tutte le Autorità pubbliche ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
 - b. **consulenza legale**: esclusivamente quella fornita da un avvocato in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione;
 - c. **supporto tecnico-legale**: esclusivamente fornito ai vari uffici e servizi comunali per la predisposizione degli atti necessari e per la risoluzione di questioni giuridiche controverse, mediante prestazione di pareri legali in forma scritta.
3. A tal fine si fa presente che questo avviso:
 - a. è pubblicato sul sito istituzionale e viene emanato nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo fini di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento degli incarichi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nel successivo art. 2 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.

- c. non è impegnativo per l’Agenzia, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

Art. 2 – Istituzione Albo degli avvocati

1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito Albo di professionisti formato a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre.
2. L’Agenzia pertanto istituisce, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, un Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutti gli Organi giurisdizionali, la cui tenuta è demandata alla Direzione Amministrativa dell’Agenzia.
3. L’Albo è unico, ma suddiviso in sezioni ed indica: il nominativo del professionista seguendo l’ordine alfabetico, la sezione di iscrizione ed il foro di competenza. Le sezioni in cui è suddiviso l’Albo sono distinte per le tipologie di contenzioso per come di seguito elencate:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO
<u>Sezione A – Contenzioso amministrativo</u>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Corte dei Conti
<u>Sezione B – Contenzioso civile</u>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale Civile - Corte d’Appello – Corte di Cassazione Civile ed eventuali organismi di mediazione
<u>Sezione C – Contenzioso giuslavoristico</u>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro, Corte d’Appello – Corte di Cassazione Civile.
<u>Sezione D – Contenzioso penale</u>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale Sezione Penale – Corte d’Appello – Corte di Cassazione Penale.
<u>Sezione E – Contenzioso tributario e contabile</u>
Consulenza, assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria: Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale e della Corte di Cassazione, sezione tributaria. Giudizi contabili. Da tale sezione si attingerà esclusivamente nei casi di rappresentanza in giudizio a mezzo di legale.
<u>Sezione F – Sezione speciale in materia di appalti e lavori pubblici.</u>
Consulenze e controversie su Codice dei contratti pubblici, procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, trasparenza, prevenzione della corruzione, incompatibilità, inconfiribilità, conflitti di interesse.

<i>Sezione G – altre sezioni</i>

In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti.
--

4. L'inserimento nelle sezioni dell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato a seguito del presente avviso pubblico. Qualora la domanda di inserimento nell'Albo sia presentata da più professionisti riuniti in studio associato, le norme del presente avviso sono da intendersi riferite allo studio, inteso unitariamente. I requisiti previsti al successivo art. 3 dovranno, inoltre, essere posseduti e dichiarati da parte di tutti i membri dello studio associato. Non è ammessa la domanda di iscrizione presentata da un professionista sia come singolo, che come appartenente ad uno studio associato.
5. I nominativi dei richiedenti ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sezione dell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Albo non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
6. L'Albo non ha scadenza e sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute.
7. La scelta degli avvocati a cui richiedere i preventivi avverrà nell'ambito di ciascuna Sezione, secondo i criteri e la procedura di cui all'articolo 5 "modalità di conferimento dell'incarico".
8. L'Albo così formato è pubblicato sul sito web dell'Agenzia ed il professionista autorizza con l'invio della propria candidatura il trattamento dei dati personali per le finalità di legge.
9. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Albo.
10. L'Agenzia può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'Albo, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Agenzia;
 - b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione.

Art. 3 – Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo gli avvocati, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
 - b. comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, in una o più delle materie afferenti alle sezioni di cui all'articolo 2;
 - c. possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
 - d. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle ipotesi applicabili;
 - e. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
 - f. assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio di Direzione dell'Agenzia e i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, il Segretario generale e i dipendenti dell'Agenzia.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Albo.
3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 4 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, firmate digitalmente ed inviate alla pec: agenzia@pec.agenzia.roma.it
2. La domanda deve contenere:
 - a. dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b. curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5 "modalità di conferimento dell'incarico";
 - c. dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo in capo all'Agenzia, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2. L'Agenzia si riserva di attingere dall'Albo ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 2 e considerando altresì:
 - a) il livello di complessità della controversia;
 - b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
 - c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
 - d) proficua collaborazione con l'Agenzia in relazione alla medesima questione;
 - e) la complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
 - f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
3. La scelta dell'incaricato avviene, ove possibile, previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
4. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che

hanno rapporti con l’Agenzia nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d’opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

5. Ciascun professionista consultato fornisce all’Agenzia un dettagliato preventivo di spesa entro il termine stabilito dalla Direzione Amministrativa e, in ogni caso, non oltre n. 15 (quindici) giorni dall’invio della richiesta; decorso il predetto termine, l’Agenzia procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. L’Agenzia, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l’incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l’incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, l’Agenzia si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell’Albo, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
8. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con la Direzione Amministrativa di A.Co.S. cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

Art. 6 – Cause di esclusione dalla presente procedura

1. Sono esclusi dall’inserimento nell’Albo degli Avvocati dell’A.Co.S. di cui al presente Avviso:
 - a. le domande pervenute in modalità diversa da quella consentita (PEC);
 - b. le domande prive del curriculum;
 - c. le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato;
 - d. le domande di professionisti che non siano in possesso dei requisiti personali e professionali richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - e. le domande dei professionisti che non abbiano rilasciato le dichiarazioni indicate al precedente art. 3;
 - f. le domande dei professionisti che presentino la domanda di iscrizione sia come singolo che come appartenente ad uno studio associato.
2. Qualora la domanda di partecipazione sia mancante di uno degli elementi non costituenti causa di esclusione, essa potrà essere integrata entro il termine che l’Agenzia provvederà a comunicare tramite PEC o con altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da parte dell’interessato.

Art. 7 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dell'Agenzia", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono estesi, per quanto compatibili, al professionista incaricato ed anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del contraente e/o dei suoi collaboratori del suindicato "Codice".
3. Il suddetto Codice è pubblicato e reperibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., l'A.Co.S. opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dall' A.Co.S. in qualità di titolare del trattamento (sede Via di San Nicola da Tolentino, 45, 00187 Roma; agenzia@pec.agenzia.roma.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'Albo per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Agenzia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,

come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 9 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione dell'Albo è il Dott. Antonio Sgambati, Direttore Amministrativo dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.
2. Eventuali informazioni possono essere chieste via pec, esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI", all'indirizzo agenzia@pec.agenzia.roma.it

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Sgambati